

TRIBUNALE CIVILE DI RAVENNA

SEZ. LAVORO

Notificazione per pubblici proclami

Estratto ricorso R.G. 1088/2024

La sig.ra **NODARI Stefania**, docente precaria, inserita nella GPS della Provincia di Ravenna per le seguenti classi di concorso/posti:

- ✓ A001 Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado,
seconda fascia, con punti 78,50;
- ✓ A008 Discipline geometriche, architettura, design d'arredamento e scenotecniche,
seconda fascia, con punti 102,50;
- ✓ A017 Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado,
seconda fascia, con punti 102,50;
- ✓ A037 Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica,
seconda fascia, con punti 120,50;
- ✓ A060 Tecnologia nella scuola secondaria di I grado,
seconda fascia, con punti 84,50;
- ✓ posto di sostegno secondaria di primo grado, graduatoria incrociata seconda fascia,
ADMM con punti 84,50.
- ✓ posto di sostegno secondaria di secondo grado, seconda fascia,
ADSS con punti 85,50,

lamentando di essere stata pretermessa dalle operazioni di conferimento delle supplenze annuali e fino al 30 giugno per l'a.s. 2024/25 in istituzioni scolastiche della provincia di Ravenna a causa dell'illegittimo funzionamento del sistema informatico utilizzato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per il conferimento delle supplenze con chiamata da GPS.

Rappresenta, altresì, che sedi e tipologie di contratto espressamente richieste nella domanda telematica per le supplenze, sono state assegnate ad altri docenti, privi di precedenza, con punteggio inferiore.

Precisa che tale situazione si è determinata perché il sistema informatico utilizzato dal Ministero per il conferimento delle supplenze per l'a.s. 2024/25 (così come per gli anni scolastici precedenti), il c.d. algoritmo, ha funzionato in modo che, se in una convocazione non vi sono cattedre disponibili per il docente interessato, nella convocazione successiva, liberatesi sedi espressamente richieste dall'aspirante in conseguenza di disponibilità sopraggiunte, esso non è tornato indietro per garantire ai docenti rimasti privi di incarico per mancanza di disponibilità di sedi, ma con migliore collocazione in graduatoria, l'attribuzione della supplenza, ma ha continuato a scorrere la graduatoria, nominando personale in posizione inferiore (privo di precedenza).

In sostanza, così come si verifica ormai tutti gli anni a partire dall'a.s. 2021/22, i docenti che per sorte non si sono visti attribuire l'incarico ai primi turni di nomina sulle sedi richieste (perché dette supplenze sono state attribuite a docenti con punteggio superiore o con punteggio inferiore ma beneficiari di precedenza, o ancora perché non vi erano sedi disponibili tra quelle espresse), nel momento in cui l'algoritmo ha superato la loro posizione in un turno di nomina, nel successivo turno di nomina detti docenti sono considerati rinunciatari anche rispetto a sedi espresse e, addirittura, all'intera procedura. Tale sistema, su cui si sono pronunciati diversi Tribunali, è stato ripetutamente considerato iniquo ed illegittimo dalla magistratura interessata dal relativo contenzioso.

La ricorrente dopo aver illustrato il funzionamento delle GPS e il sistema di conferimento degli incarichi ha contestato come, nel caso di specie, non possa certamente configurarsi una rinuncia, atteso che la rinuncia è un negozio giuridico unilaterale abdicativo con il quale il titolare di un diritto soggettivo (quindi colui che ha già un diritto soggettivo nel proprio patrimonio giuridico) manifesta la volontà (espressa o tacita) di dismettere, abbandonare o non utilizzare detto diritto. Tuttavia, nel caso dei docenti aspiranti ad incarichi di supplenza che partecipano ai vari turni di nomina, questi non hanno alcun diritto precedentemente acquisito a cui rinunciare.

Questa conclusione trova conforto nel dettato normativo del combinato disposto dei commi 3 e 4 dell'art. 12 cit., secondo cui affinché un docente possa essere considerato rinunciatario, deve essere effettivamente stato *“trattato dalla procedura”* e gli unici docenti che vengono *“trattati dalla procedura”* nei vari turni di nomina sono quelli destinatari di incarico di supplenza.

Affinché un candidato possa essere considerato *“trattato dalla procedura”* secondo il disposto del comma 10 è necessario che la disponibilità sia stata effettivamente esistente per ciascun turno di nomina, cosa che non si è verificata nel caso dell'odierna ricorrente, atteso che nessuna disponibilità è stata effettivamente esistente al primo turno di nomina (essendo state disponibili unicamente sedi dalla stessa non richieste), sicché la Prof.ssa Nodari nel primo turno di nomina, quello del 09.07.2024, non è stata trattata dalla procedura assunzionale!

Dal combinato disposto delle norme che disciplinano la procedura assunzionale, emerge chiaramente come la rinuncia si possa configurare solo con riferimento a sedi non espresse, con la conseguenza che il docente dovrà essere considerato legittimamente rinunciatario solo rispetto a sedi che non abbia indicato nella domanda informatizzata per il conferimento delle supplenze

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte risulta evidente come il Ministero resistente, nelle operazioni assunzionali del personale precario di cui oggi si discute, abbia tradito palesemente il principio dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito, espresso dal punteggio più alto posseduto dall'aspirante, che la Legge 3 maggio 1999 n. 124 pone alla base del sistema di assunzione del personale insegnante della scuola pubblica e che costituisce la modalità necessaria d'accesso agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche (art. 97 Cost.).

Conclude la ricorrente chiedendo il riconoscimento a fini giuridici della supplenza persa, nonché il risarcimento del danno, in termini di lucro cessante, parametrato alle retribuzioni perse.

L'udienza di discussione è fissata per il 04/03/2025, da tenersi in forma cartolare con deposito delle note di trattazione scritta entro il giorno d'udienza ore 9.00.

f.to digitalmente

Avv. Maria Rosaria Altieri